

Civile Ord. Sez. 2 Num. 31274 Anno 2022

Presidente: BERTUZZI MARIO

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 24/10/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16734/2021 R.G. proposto da:

IMECI S.R.L., MARMO UNO S.A.S., LA PREVENZIONE S.R.L., DEL BONO S.P.A., M.C.M. DI MERIGO DOMENICO, SPAZIO VERDE DI RICCARDO LORO & C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, via G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell'avvocato ACCIARI MATTEO, rappresentati e difesi dall'avvocato GUARALDI BRUNO

-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-controricorrente-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 47/2020 depositato il 04/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

I ricorrenti, indicati in epigrafe, hanno impugnato con due motivi il decreto della Corte d'appello di Brescia n. 47/2020 del 4 dicembre 2020, che, nel rigettare l'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 contro il decreto del magistrato designato del 9 gennaio 2020, ha ritenuto infondata la loro domanda di equa riparazione, azionata con riguardo alla procedura fallimentare della Brecos s.r.l., aperta nel 2003 e chiusa nel 2017, nella quale gli istanti erano creditori ammessi al passivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il magistrato designato della Corte d'appello di Brescia aveva ritenuto che la procedura fallimentare presupposta fosse stata particolarmente complessa, con esperimento di azioni di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo e di oltre cento azioni revocatorie, e aveva avuto un numero elevato di creditori ammessi al passivo, quest'ultimo ammontante a oltre 7 milioni d'euro. Tali procedimenti avevano consentito alla procedura concorsuale di recuperare importanti somme da ripartire tra i creditori (oltre 2,5 milioni d'euro). Pertanto, in difetto di specifiche allegazioni da parte dei ricorrenti in ordine al pregiudizio che gli stessi singolarmente avessero subito per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, secondo il magistrato designato doveva escludersi l'esistenza stessa di tale danno per i creditori, in quanto per la peculiarità della procedura essi non potevano riporre alcun ragionevole affidamento nel rapido soddisfacimento del loro credito.

I giudici dell'opposizione ex art. 5-ter hanno poi ritenuto non accertata la violazione del termine di ragionevole durata, non prevedendo l'art. 2, comma 2 bis della legge 89 del 2001 (secondo il quale "[s]i considera rispettato il termine ragionevole ... se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni") l'automatica indennizzabilità del procedimento fallimentare

che superi il limite della durata ragionevole, e condividendo la valutazione della particolare complessità della procedura operata dal primo giudice.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, l. 89/2001, in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all'art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione. I ricorrenti allegano di aver proposto insinuazioni al passivo fallimentare nel giudizio presupposto e di essere stati così ammessi nello stato passivo, senza ricevere alcun pagamento dei propri credito; evidenziano che il fallimento è stato chiuso il 29 novembre 2017, ovvero 14 anni e 9 mesi dopo la sua dichiarazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, DM Giustizia n. 55/2014, avendo la Corte d'appello ha accordato al Ministero della Giustizia anche il "rimborso" delle spese forfettarie nella misura del 15 %, nonostante che la natura pubblica dell'avvocatura erariale escluda che le stesse siano state sostenute.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, risalente anche ad epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 bis della legge 89 del 2001, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, la durata delle procedure fallimentari notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può comunque superare la durata complessiva di sette anni (Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20508; Cass. Sez.

2, 12/10/2017, n. 23982; Cass. Sez. 6 - 1, 28/05/2012, n. 8468). Beninteso, per i creditori ammessi al passivo, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dal decreto di ammissione (cfr. Cass. Sez. 2, 29/03/2018, n. 7864).

Superato tale termine, il danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte Europea ritrae dall'art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa durata irragionevole, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. 6 - 2, 12/03/2020, n. 7034; Cass. Sez. 2, 17/10/2019, n. 26497; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2246; Cass. Sez. 1, 29/03/2006, n. 7145).

Ha pertanto errato la Corte d'appello di Brescia, in presenza di una procedura fallimentare durata quattordici anni, a negare l'*an* del diritto alla equa riparazione ai creditori ammessi al passivo, avendo il magistrato designato ritenuto che i ricorrenti erano onerati di formulare specifiche allegazioni in ordine al pregiudizio concretamente patito, e i giudici dell'opposizione sostenuto che ad escludere l'indennizzabilità bastasse la constatazione della particolare complessità della procedura operata dal primo giudice. Al contrario, per dichiarare insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo occorre accertare la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno fosse sia stato subito dalle parti interessate.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese processuali, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto del decreto impugnato.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile